



Circolo Fotografico
Reflex & Company
FONDATO NEL 2012

*** STATUTO ***

Il presente statuto è stato modificato dall'Assemblea straordinaria dei Soci in data _____ come da verbale allegato.

Art. 1

(Descrizione, sede)

Il Circolo Fotografico denominato Reflex & Company (in seguito CFRC) si è costituito nel 2012 come Associazione non riconosciuta, a cui è stato attribuito il codice fiscale 91104280333, non ha scopi di lucro, ed è apartitica, apolitica ed aconfessionale, la cui durata è illimitata.

Il CFRC ha la sede legale in *San Giorgio Piacentino (PC) – via Castello 15/A* e qualora lo si ritenga opportuno, potranno essere istituite sedi secondarie per poter meglio svolgere l'attività sul territorio. L'eventuale spostamento della sede sociale nello stesso comune non comporta la modifica dello statuto.

Art. 2

(Scopi)

Il CFRC divulga la fotografia riunendone gli appassionati, per mezzo di manifestazioni, mostre, corsi fotografici, workshop e tutto ciò che possa servire a valorizzare l'immagine fotografica. Può operare con Enti pubblici, privati, associazioni culturali e sportive, comitati, fondazioni, consorzi e cooperative che perseguono i medesimi scopi e finalità, per la valorizzazione, attraverso la fotografia, del patrimonio artistico, culturale e ambientale del territorio. L'Associazione per meglio raggiungere i suoi fini può affiliarsi e collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi obiettivi. Presenzia a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali promosse dalla stessa, da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza stessa. Può aderire ad una o più associazioni nazionali di categoria scelte dal Consiglio Direttivo (in seguito C.D.)

Art. 3

(Patrimonio)

L'anno contabile ed associativo si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria. È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il patrimonio dell'associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, sarà devoluto obbligatoriamente ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal precedente art. 2, il CFRC può finanziarsi attraverso i proventi del tesseramento degli associati, con i liberi contributi di Amministrazioni pubbliche, di Enti privati o pubblici, con i contributi straordinari che gli associati possono versare spontaneamente, con i beni provenienti da eventuali donazioni, lasciti o beni materiali, attraverso raccolte fondi occasionali, con la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie, da iniziative promozionali.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari (attrezzature e beni) rimangono di proprietà dell'Associazione. Nessun Socio può vantare alcun diritto. I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di interessi.

Art. 4

(Ammissione di nuovi associati)

L'ammissione al CFRC è aperta ai maggiorenni che ne condividono gli scopi riportati nel precedente art. 2, è deliberata dal C.D. su richiesta di iscrizione da parte dell'interessato. Il tesseramento è valido per l'intero anno associativo. La qualità di associato non è trasmissibile. La deliberazione viene verbalizzata e comunicata all'interessato entro 60 giorni ed annotata nel Libro Soci.

STATUTO

Art. 5 (Soci)

I soci sono coloro interessati all'arte della fotografia, che condividono gli scopi del Circolo e partecipano attivamente alla vita dello stesso. L'attività dell'associazione è basata sul volontariato dei soci i quali non verranno in alcun caso retribuiti, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate, sostenute in nome e per conto del CFRC e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal C.D.

Art. 6 (Diritti e obblighi degli associati)

Tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno pari diritti, tra cui il diritto di voto a 3 mesi dall'iscrizione, il diritto ad essere eletti negli Organi sociali a 12 mesi dall'iscrizione, il diritto di partecipare ad ogni attività associativa, il diritto di accesso a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e Libri sociali e chiederne una copia a proprie spese.

Tutti i soci sono obbligati all'accettazione dello statuto, a rispettare le decisioni degli Organi statutari, a versare la quota sociale, non devono operare in concorrenza e/o contro l'attività del CFRC.

Oltre che per dimissioni, la qualifica di Socio decade per morosità, per violazione dello Statuto, indegnità, accertati motivi di incompatibilità, per danni materiali, esclusione per gravi ragioni, su decisione del C.D. tramite contestazione scritta, con facoltà di replica entro 30 giorni. I Soci dimissionari o esclusi non hanno diritto alla restituzione dei contributi versati e non hanno diritti sul patrimonio del Circolo.

Art. 7 (Organi sociali)

Gli Organi sociali del CFRC sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo.

La nomina dei membri degli Organi sociali spetta all'Assemblea. Non possono essere eletti alle cariche sociali i Soci che si ritrovano nei casi previsti dall'art. 2382 c.c. I Soci che ricoprono cariche sociali non sono remunerati, salvo quanto previsto nel precedente art. 5. Gli Organi sociali durano in carica due anni e sono rieleggibili dall'Assemblea ordinaria dei Soci, convocata allo scopo entro il 30 aprile.

Art. 8 (Assemblea dei Soci)

L'Assemblea è l'organo sovrano del CFRC, è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa e può essere *ordinaria* o *straordinaria*. È convocata dal Presidente (o vice) tramite lettera scritta affissa nella bacheca della sede sociale, sito web o account social del CFRC.

La convocazione deve sempre indicare ordine del giorno, data, ora e sede ove si tiene la riunione.

Le delibere dell'assemblea vanno sempre verbalizzate e firmate dal Presidente (o vice) e dal Segretario. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ogni Socio ha diritto ad un voto. Chi ha diritto di voto può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Non è consentita più di una delega per ogni Socio.

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per:

- l'approvazione del bilancio (da tenersi entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale);
- quando se ne ravvisa la necessità;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno il 10% dei Soci.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente con almeno 15 giorni di anticipo, è valida in 1^a convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, in 2^a convocazione da tenersi non prima di 24 ore dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto di voto.

STATUTO

Le delibere dell'assemblea sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

L'Assemblea ordinaria dei Soci:

- *elegge il C.D.;*
- *approva il bilancio preventivo, consuntivo ed il rendiconto economico;*
- *approva il programma annuale delle attività ed eventuali regolamenti interni;*
- *elegge l'Organo di Controllo.*

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Può essere convocata dal Presidente dopo essersi consultato con il C.D. o da almeno il 40% dei Soci con un avviso di almeno 30 giorni di anticipo.

L'Assemblea straordinaria dei Soci:

- *delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;*
- *delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio.*

Per deliberare le modifiche dello Statuto, occorre la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

Art. 9

(Consiglio Direttivo)

Il CFRC è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di consiglieri in misura da 3 a 9, in cui devono sempre essere previste le figure del Presidente, del Vice Presidente/Segretario e del Cassiere/Tesoriere.

Al fine di evitare eventuali conflitti di interesse, non possono far parte del C.D. i Soci che sono:

- *coniugi, parenti o affini;*
- *fotografi professionisti;*
- *fotografi che hanno notorietà anche solo in ambito provinciale.*

A fine mandato il C.D. dopo aver reso conto dell'attività svolta, decade, consentendo all'Assemblea ordinaria di eleggere i nuovi Consiglieri.

Il C.D. gestisce, amministra, programma ed attua l'attività del CFRC, curandone il patrimonio ed i mezzi finanziari per il tramite del Presidente e del Tesoriere, promuove la crescita culturale e tecnica dei Soci, perseguendo le finalità di cui all'art. 2, mettendo in pratica le proposte deliberate dall'Assemblea dei Soci. Si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni devono essere sempre verbalizzate e firmate dal Presidente (o vice) e dal Segretario, e sono legalmente costituite quando sono presenti la maggioranza dei Consiglieri più uno. Il C.D. può assegnare incarichi anche a soci che non sono Consiglieri.

In linea di massima i compiti del C.D. sono:

- *eleggere il Presidente e le altre cariche sociali;*
- *redigere e presentare all'assemblea il bilancio preventivo, consuntivo ed il rendiconto economico;*
- *redigere e presentare all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;*
- *gestire la documentazione contabile e i pagamenti/incassi;*
- *adottare eventuali provvedimenti disciplinari;*
- *fissare le date delle Assemblee dei Soci;*
- *proporre all'Assemblea la quota associativa annua.*

Art. 10

(Presidente)

Il Presidente è eletto tra i consiglieri del C.D. Ha la rappresentanza legale e rappresenta il CFRC nei confronti di terzi, è il responsabile del sito web e/o account social del CFRC, convoca il C.D. che presiede e dirige, convoca le Assemblee dei Soci. Coordina l'attività associativa, tiene i rapporti con le Istituzioni, con gli Enti che operano nel territorio e le altre Associazioni. Non possono essere eletti Presidente i coniugi, i parenti e gli affini dei Consiglieri del C.D.

STATUTO

Art. 11 (Organo di Controllo)

L'Organo di Controllo è formato da 1 a 3 membri, eletti dall'Assemblea ordinaria. Qualora ne ricorrano le condizioni dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dall'art. 2397 del c.c. Non possono far parte dell'Organo di Controllo i coniugi, i parenti e gli affini sino al 2° grado dei componenti del C.D.

L'Organo di Controllo ha i seguenti compiti:

- *controllare la gestione e la contabilità sociale, il Bilancio Consuntivo e Preventivo annuali che gli devono pervenire dal C.D. non oltre il 20 marzo;*
- *redigere la relazione sul Bilancio Consuntivo annuale, da presentare all'Assemblea dei Soci;*
- *procedere al controllo della contabilità sociale almeno tre volte all'anno, o su richiesta del Presidente del CFRC, o del Segretario o di almeno tre Consiglieri (il controllo può essere effettuato anche da un solo membro);*
- *richiedere ad ogni verifica che il Segretario metta a sua disposizione tutti i Libri sociali;*
- *vigilare sull'osservanza delle leggi e dello Statuto, sul rispetto di una corretta amministrazione e sul suo concreto funzionamento.*

Il C.D. può richiedere al Presidente dell'Organo di Controllo o ad altro membro effettivo da questi designato, di presenziare alle riunioni relativamente alle materie di propria pertinenza o qualora intraveda problemi circa la conservazione del patrimonio o azioni che possano compromettere la continuità dell'Associazione. Nelle riunioni del C.D. il membro dell'Organo di Controllo non ha diritto di voto. I suoi interventi devono essere verbalizzati ed archiviati, sia nel libro verbali del C.D. che in quello dell'Organo di Controllo.

Art. 12 (Vice Presidente, Segretario, Cassiere/Tesoriere)

Il Vice Presidente è nominato dal C.D. nell'ambito degli eletti. Nel caso in cui il direttivo sia formato da tre consiglieri, ricopre anche la carica di Segretario. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni, con il C.D. organizza l'attività dell'Associazione.

Il Segretario è nominato dal C.D. nell'ambito degli eletti. Verbalizza tutte le riunioni, sia del C.D. che delle Assemblee dei Soci. Cura la corrispondenza e le comunicazioni con i Soci e tutte le documentazioni del Circolo, seguendo le indicazioni del Presidente. Nel caso in cui il direttivo sia formato da tre consiglieri, la carica è ricoperta dal Vice Presidente.

Il Cassiere/Tesoriere è nominato dal C.D. nell'ambito degli eletti. Provvede alla gestione finanziaria sulle indicazioni del C.D., alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, alla tenuta dei libri contabili e patrimoniali con le relative scritture. Tiene la cassa ed al termine di ogni anno sociale, predispone il rendiconto contabile che deve coincidere con quello del libretto bancario o postale. Può avvalersi della collaborazione dei membri del C.D. per l'espletamento delle sue funzioni.

Art. 13 (Libri sociali)

Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, i libri sociali obbligatori sono:

- *libro dei Soci;*
- *libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci;*
- *libro dei verbali delle riunioni del C.D.;*
- *libro dei verbali dell'Organo di Controllo;*
- *libro di cassa;*
- *libro dei beni posseduti.*

Art. 14 (Controversie)

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice Civile e alle leggi vigenti in materia.